



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI
STRAGIUDIZIALE RELATIVO AL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO AD
ACQUIRENTE UNICO S.P.A AI SENSI DEL D.M. 19/04/2013 E S.M.I.

Allegato "A"

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI
STRAGIUDIZIALE RELATIVO AL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO AD
ACQUIRENTE UNICO S.P.A AI SENSI DEL D.M. 19/04/2013 E S.M.I.**

SCHEMA DI CONTRATTO

N.

AU/A_____

TRA

La società Acquirente Unico Spa (in seguito indicato come **AU**), con sede e domicilio fiscale in Roma via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma, codice fiscale n. _____ nella persona dell'Amministratore Delegato, _____ nato a _____ il _____ C.F. _____;

E

La società _____ (di seguito indicato come il Fornitore), con sede legale _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nato _____ il _____, C.F. _____;

(di seguito, congiuntamente, le Parti);

PREMESSO CHE

- A. AU ha necessità di avvalersi di un servizio di recupero crediti stragiudiziale relativo ai contributi dovuti ad AU ai sensi del Decreto Ministeriale 19 aprile 2013 "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento" e s.m.i. il quale stabilisce un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria.
- B. AU, in ottemperanza del d.lgs. n. 50 del 2016, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta come da Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S194 in data 06 ottobre 2021 n. 505724-2021-IT;
- C. a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità su ciascuno di quelli che lo segue:

- Capitolato tecnico (Allegato “A”);
- Offerta tecnica (Allegato “B”) ed economica del Fornitore (Allegato “C”);
- Disciplinare di gara (Allegato “D”);
- Data Processing Agreement (Allegato “E”);

2. Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni da parte del Fornitore ad AU del seguente servizio più dettagliatamente descritto nell’Allegato B e nell’Allegato C. In particolare il servizio è costituito dalle seguenti attività:

- verifica e integrazione dei dati di anagrafica delle controparti debtrici in possesso di AU (codice fiscale – partita iva – indirizzo sede legale - individuazione degli eredi - residenza);
- recupero crediti stragiudiziale: solleciti telefonici, messa in mora, esazione nel luogo di esercizio dell'attività, valutazione della probabilità di esito positivo della riscossione in fase giudiziale e ogni altra azione propedeutica al recupero stragiudiziale dei crediti.

Il servizio si svolgerà con le seguenti modalità.

AU trasmetterà al Fornitore l’elenco delle controparti debtrici che risultano insolventi unitamente alle relative comunicazioni già inviate.

Le comunicazioni comprenderanno quanto segue:

- lettera/e di sollecito al pagamento contenente/i nome e cognome/ragione sociale, indirizzo partita iva/codice fiscale della controparte debitrice, PEC (laddove nota);
- dettaglio del calcolo, per singolo impianto di distribuzione stradale appartenente ad una determinata ragione sociale, dell'importo dovuto in qualità di titolare o di gestore ai sensi del D.M. 19 aprile 2013.

Il Fornitore dovrà gestire ogni rapporto con la controparte debitrice, durante tutta la fase di gestione delle pratiche e rappresenterà l'unica interfaccia con la controparte debitrice.

A tal fine, il Fornitore dovrà garantire un adeguato servizio di "front office", con personale adeguatamente formato ed istruito, contattabile dai debitori per almeno 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Fase 1) presa in gestione del credito e recupero delle informazioni mancanti

A seguito dell'invio di tutte le posizioni da parte di AU, il Fornitore selezionato dovrà preliminarmente effettuare un'analisi della posizione dei singoli debitori e reperire/aggiornare gli eventuali dati non in possesso di AU, quali ad esempio recapiti telefonici indirizzi di posta elettronica/pec, codice fiscale/partita iva sede legale e indirizzo di residenza. Relativamente a tali posizioni, verranno effettuate dal Fornitore indagini e verifiche attraverso altre fonti e/o banche dati, mirate alla bonifica delle posizioni che necessitano di tale completamento/modifica. Tutti i dati reperiti dovranno essere trasmessi ad AU.

Fase 2) Recupero stragiudiziale

Il termine per la gestione di tutta la fase stragiudiziale è fissato nella data del 31 maggio 2022.

Attività di Phone Collection

Il Fornitore, entro 15 giorni dalla ricezione dei dati da parte di AU dovrà contattare telefonicamente a più riprese i debitori, sollecitando il pagamento di quanto dovuto, comunicando:

- informativa relativa all'affidamento del recupero dei crediti ricevuto da AU;
- informativa relativa al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente;

- titolo su cui si fonda la costituzione in mora (obbligazione contributiva ex D.M. 19 aprile 2013);
- riferimento alle precedenti comunicazioni inviate da AU con indicazione almeno delle date di invio di PEC e raccomandate, ID riportato nelle stesse, criteri di determinazione dell'importo dovuto (importo dovuto in acconto e/o saldo, interessi legali e periodo di riferimento);
- indicazione del termine di 15 giorni solari entro i quali procedere al pagamento o a richiedere la rateizzazione, con l'avviso che, decorso infruttuosamente tale termine, verranno avviate le attività per il recupero giudiziale;
- indicazione relativamente alle modalità di pagamento e alle modalità di rateizzazione.

Il Fornitore dovrà inserire in tempo reale nella piattaforma informatica condivisa con AU e nella reportistica mensile il resoconto delle attività svolte.

Costituzione in mora e contestuale diffida ad adempiere

Qualora decorsi 15 giorni dal primo sollecito telefonico non si riscontri né il pagamento né una richiesta di rateizzazione da parte del debitore, il Fornitore dovrà procedere all'invio della diffida e contestuale messa in mora con raccomandata a/r o tramite pec.

La diffida e contestuale messa in mora dovrà contenere:

- informativa relativa all'incarico ricevuto da AU;
- informativa relativa al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente;
- titolo su cui si fonda la costituzione in mora (obbligazione contributiva ex D.M. 19 aprile 2013);
- riferimento alle precedenti comunicazioni inviate da AU con indicazione almeno delle date di invio di PEC e raccomandate, ID riportato nelle stesse, criteri di determinazione dell'importo dovuto (importo dovuto in acconto e/o saldo, interessi legali e periodo di riferimento);
- indicazione della modalità di pagamento;
- indicazione del termine di 15 giorni solari dal ricevimento, entro cui effettuare il pagamento, unitamente al riferimento esplicito agli artt. 1219 ss. C.C. e con l'avviso

che, decorso infruttuosamente tale termine, si adiranno le competenti sedi giudiziali per il recupero del Contributo e dei relativi interessi.

Tale diffida e contestuale messa in mora non dovrà contenere alcun ulteriore onere a carico del debitore, né il Fornitore potrà prevedere costi aggiuntivi di alcun tipo.

Il Fornitore dovrà fornire alla controparte debitrice tutte le informazioni richieste anche interagendo se necessario con gli uffici di AU. Il Fornitore dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla gestione delle pratiche.

Il Fornitore può concordare un pagamento rateale delle somme dovute con il debitore previo parere favorevole di AU.

Con cadenza mensile il Fornitore dovrà inviare ad AU un report (formato excel) delle posizioni lavorate con l'indicazione del nome del debitore, partita IVA / Codice Fiscale, importo affidato, eventuale importo riscosso oppure l'indicazione della motivazione per cui il credito è inesigibile.

A semplice richiesta di AU, in qualsiasi momento, il Fornitore dovrà fornire entro 2 giorni lavorativi anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performances raggiunte.

Per tutte le diffide e contestuale messa in mora dovrà essere fornita l'eventuale lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale laddove non si proceda mediante invio pec. I costi di spedizione sono a carico del Fornitore.

Attività successive all'invio della diffida ad adempiere/messa in mora – esazione nel luogo di esercizio dell'attività

Nel caso di diffida e messa in mora, tornata al mittente il Fornitore dovrà effettuare una bonifica anagrafica e:

- in caso di risultato positivo, invierà un'ulteriore diffida;
- in caso di risultato negativo, porrà in essere tutte le attività per reperire informazioni commerciali, rintraccio eredi, e qualsiasi attività ritenuta utile per inviare una seconda costituzione in mora;

Laddove la diffida ad adempiere/messa in mora non sia stata notificata al destinatario per irreperibilità dello stesso il Fornitore procederà tramite esazione nel luogo di

esercizio dell'attività, con consegna dell'atto di diffida e messa in mora a mani del debitore destinatario.

Valutazione creditizia delle pratiche affidate

Entro e non oltre il 31 maggio 2022, il Fornitore dovrà fornire ad AU tutti gli elementi necessari per valutare la prosecuzione del recupero giudiziale del credito. Il Fornitore inoltre, dovrà altresì fornire tutte le informazioni acquisite nelle varie fasi di recupero mediante una relazione contenente per ciascun credito non incassato le motivazioni del mancato recupero e le probabilità di incasso tramite azione giudiziale.

In tale fase il Fornitore dovrà altresì fornire ad AU tutte le notizie necessarie per valutare la solvibilità del debitore: chiusura dei locali dell'impresa, irreperibilità del creditore, mancanza di beni mobili e immobili da pignorare, ecc. fornendo dimostrazione anche della non convenienza economica a procedere con azioni legali che sarebbero infruttuose.

La suddetta relazione dovrà essere corredata di tutta la seguente documentazione che dimostri per ciascuna posizione l'attività concretamente posta in essere per il recupero del credito:

- visure camerali, certificati anagrafici, ricevuta raccomandata originale restituita al mittente nonché dettagliato parere sulla convenienza o meno dell'attività giudiziale.

Per ciascuna posizione dovrà essere trasmesso il fascicolo informatico in formato pdf. Tutti gli originali cartacei della documentazione, qualora ve ne siano, dovranno essere consegnati in ordine alfabetico presso l'ufficio posta di AU in viale Maresciallo Pilsudski 120/A - 00197 – Roma.

Piattaforma Web

Il Fornitore si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione di AU una piattaforma web aggiornata in tempo reale sullo stato delle pratiche.

A tal fine, il Fornitore deve essere dotato di un sistema informatico che consenta ad AU di accedere via web alla banca dati per lo scambio di informazioni e la consultazione, in tempo reale, dello stato delle pratiche affidate.

Tutti i dati in possesso del Fornitore saranno restituiti in formato digitale ad AU a seguito del completamento delle attività oggetto del contratto.

3. Decorrenza e durata

L'efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno sottoscritto. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere realizzato a partire dalla data del 10 gennaio 2022 e dovrà essere completato entro e non oltre il 31 maggio 2022, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 15. A prescindere dalla durata contrattuale di cui al periodo precedente, il servizio si esaurirà con l'incasso della totalità dei crediti o con l'attestazione della loro inesigibilità.

4. Impegni specifici del Fornitore

Il Fornitore si impegna a:

- a) eseguire i servizi di cui all'art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto, in conformità con quanto indicato nel capitolato tecnico di gara e nell'offerta tecnica nonché a raggiungere tutti gli obiettivi, anche temporali, riportati nel capitolato tecnico;
- b) osservare nella prestazione dei servizi di cui all'art. 2 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AU;
- c) eseguire le attività di cui all'art. 2 con proprio personale specializzato;
- d) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato;
- e) rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e ad accettare la nomina a responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 a sua volta nominare gli amministratori di sistema e gli autorizzati al trattamento di dati personali conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dai provvedimenti del

Garante della Privacy.

Art. 5 Modalità di esecuzione del servizio

Il Fornitore si impegna a realizzare i servizi di cui all'art. 2 secondo le tempistiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

Art. 6 Proprietà dei dati

AU ha la piena proprietà dei dati contenuti negli archivi e nelle basi dati del Fornitore e pertanto tali dati dovranno essere resi disponibili ad AU in qualsiasi momento. I dati ricevuti da AU dovranno essere restituiti ad AU a seguito dell'espletamento del servizio.

Art. 7 Reportistica

Il Fornitore sarà tenuto a fornire una rendicontazione analitica in Excel con periodicità mensile entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo. La statistica dovrà essere consultabile direttamente da AU, tramite accesso alla piattaforma web ed esportabile, in formato excel, da AU. Ciascuna posizione dovrà contenere:

- solleciti telefonici effettuati e sintesi della conversazione svoltasi;
- informazioni utili ai fini della valutazione sulla solvibilità del debitore;
- pdf dell'atto di diffida e contestuale costituzione in mora e delle ricevute di ritorno;
- piani di rateizzazione nonché tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della solvibilità del debitore.

Art. 8 Penali

E' prevista una penalità giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in caso di ritardo relativo all' invio della reportistica stabilita al precedente Art. 7.

La somma delle penali applicabili nell'intero periodo contrattuale, non può essere superiore al tetto massimo del 10% dell'intero importo contrattuale. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali superi il tetto massimo del 10% AU si riserva la facoltà di

risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 15.

Il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie a rimuovere il disservizio, e non esclude o limita il diritto di AU al risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell'Art. 1382 del codice civile.

Qualora AU rilevi che ci sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare calcolate secondo quanto disciplinato dal presente Contratto. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempimento. Qualora AU, sentito il Fornitore, ritenga comunque che l'inadempimento sussista, applicherà al Fornitore le penali conseguenti con le modalità di cui al successivo comma, ferma restando la facoltà per il Fornitore di valersi di quanto previsto al successivo Art. 12.

AU, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi del deposito cauzionale di cui al successivo Art. 12 ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Art. 9 Corrispettivi

Il corrispettivo complessivo massimo per il servizio oggetto del presente contratto è pari alla seguente percentuale sul credito recuperato pari al ____ (____) % iva esclusa.

Ai sensi di quanto prescritto all'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, che i costi della manodopera a carico del Fornitore ammontano ad € ____ (euro_____);

I costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, sono pari ad euro € _____ (euro_____).

Art. 10 Fatturazione

La fatturazione dei servizi prestati sarà effettuata con cadenza mensile previa

approvazione da parte di AU e previa verifica del report mensile inviato dal Fornitore. Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse dal Fornitore nei confronti di AU dovranno essere sottoposte alla disciplina del c.d. “split payment”, e pertanto in fattura si dovrà dare evidenza dell’IVA e riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17-ter del DPR 633/1972. Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda all’informativa in allegato.

Si precisa che la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi da 509 a 513 (c.d. Legge di bilancio per il 2018) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra operatori nazionali a partire dal 1° gennaio 2019, obbligo che interessa tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda all’informativa in allegato.

Art. 11 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da AU sulla base di fatture mensili emesse dal Fornitore (dai singoli componenti l’RTI, se applicabile) e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture da parte di AU.

Art. 12 Garanzia dell’esatto adempimento

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese, ai sensi e nelle modalità indicate dall’Art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, idonea garanzia a favore di AU.

La fideiussione o polizza fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione.

Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare della garanzia fideiussoria di cui al

precedente punto in caso di escussione totale o parziale da parte di AU durante il periodo di validità della stessa.

La prestazione della garanzia di cui al presente Articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 13 Divieto di cessione – Subappalto

In base a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno del Fornitore.

E' ammesso il subappalto, nel rispetto dell'art. 105 della legge 50/2016 e s.m.i.. Qualora il Fornitore intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà depositare presso Acquirente Unico il relativo contratto di subappalto.

Il Fornitore, qualora affidi parte delle attività di cui all'art.2 a subappaltatori terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subappaltatori.

Art. 14 Obblighi del Fornitore in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro

Il Fornitore si impegna a svolgere le attività con la diligenza professionale adeguata, dichiarando di possedere i requisiti tecnico - professionali necessari ad eseguire le attività oggetto di appalto (rif. art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Fornitore è l'unico responsabile nei confronti del proprio personale, dipendente e/o collaboratori del cui operato si avvalga per l'espletamento dei servizi e delle attività di cui al presente contratto, degli obblighi e degli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziale e previdenziali. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 15 Risoluzione

Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari all' esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 o quest'ultima sia dichiarata fallita.

AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà consegnare ad AU, con le modalità dallo stesso indicate, tutti i servizi di cui al precedente Art. 2 nello stato di realizzazione raggiunto.

Art. 16 Forza maggiore

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

Art. 17 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l'altra Parte.

Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma.

Art. 18 Riservatezza - segreto di ufficio

Il personale del Fornitore o di suoi subappaltatori è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio per i documenti, i dati e le informazioni riservate secondo le indicazioni che verranno formulate da AU. Le notizie e i dati relativi alla organizzazione ed all'attività di AU venuti a conoscenza del personale del Fornitore o di suoi subappaltatori, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, anche ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.

I divieti di cui ai precedenti alinea si applicano, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dal Fornitore o di suoi subappaltatori in esecuzione del presente Contratto ed a tutta la documentazione relativa.

Art. 19 Responsabilità civile

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un

importo non superiore all'importo totale del presente Contratto.

Art. 20 Brevetti e diritti d'autore

AU non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, prodotti o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il Fornitore manleva e tiene indenne AU da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

Art. 21 RegISTRAZIONI – oneri fiscali

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Art. 22 Disposizioni generali

Le parti convengono che gli obblighi derivanti dall'art. 18 "Riservatezza – Segreto di Ufficio" sopravviveranno alla scadenza o risoluzione del presente Contratto e vincoleranno le parti, i loro successori o aventi causa.

Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.

Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra AU ed il Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle predette attività.

Art. 23 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente codice CIG n: 8862831F7F. Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato. Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

Art. 24 Obblighi relativi al D.lgs n. 231 del 2001 e al codice etico

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.acquirenteunico.it.

Con l'accettazione della presente il Fornitore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere il Committente manlevato e indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Committente ex D.Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Art. 25 Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da AU e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.

Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato da AU ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.

Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AU a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, ad AU stesso.

Art. 26 Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue: (i) quanto ad AU: Via Guidubaldo del Monte n. 45 00197 Roma

(ii) quanto al
Fornitore:.....

Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R ed

indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, li _____

Per il Fornitore

Per AU

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 8 (Penali), Art. 9 (Corrispettivi), Art. 10 (Pagamenti), Art. 12 (Garanzia dell'esatto adempimento), Art. 13 (Divieto di cessione - subappalto), Art. 15 (Risoluzione), Art. 17 (Controversie), Art. 18 (Riservatezza e segreto d'ufficio), Art. 20 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 21 (Registrazioni- Oneri fiscali).

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Roma, li _____

Allegati:

Capitolato tecnico (Allegato "A");

Offerta tecnica (Allegato "B")

Offerta economica del Fornitore (Allegato "C");

Disciplinare di gara (Allegato "D");



Data Processing Agreement (Allegato “E”);

Informativa Split Payment (Allegato “F”)

Informativa Fatturazione elettronica (Allegato “G”)